



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA**

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

dr.ssa Gabriella Ratti	Presidente
dr.ssa Silvia Orlando	Giudice
dr. Ludovico Sburlati	Giudice rel.

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile Nrg 25536/2015 promossa da:

**Lct Srl**, elettivamente domiciliata in Torino, via Piffetti 20, presso lo studio dell'avv. Dario Versaci, che la rappresenta e difende per delega in atti;

attrice;

**CONTRO**

**Ombretta M. Uliva Ramonda**, elettivamente domiciliata in Torino, via Peyron 23, presso lo studio degli avv. Vittorio Boggio e Gian Paolo Casu, che la rappresentano e difendono per delega in atti;

convenuta.

Oggetto: responsabilità di organi amministrativi di Srl.

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**Attrice:** "... NEL MERITO



In via principale

Per le ragioni di cui in premessa, condannare la Sig.ra Ombretta M. Uliva Ramonda alla restituzione della somma di euro 54.000,00 (pari all'importo delle 18 mensilità percepite oltre a quella della quale si richiede il pagamento nel presente giudizio) oltre al risarcimento del danno derivante dalla propria mala gestio, che si quantifica provvisoriamente nella somma di €400.000,00, ovvero della veriore somma accertanda in corso di causa, in favore della S.r.l. L.C.T.

In via istruttoria ...

In ogni caso:

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”

**Convenuta:** “... Nel merito

Dichiarare LCT srl tenuta e condannarla, per la causale di cui alla premessa della comparsa di costituzione, al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 3.806,40, oltre interessi moratori nella misura di legge

Rigettarsi tutte le domande proposte da L.C.T. Srl nei confronti dell'esponente.

Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, e con sentenza provvisoriamente esecutiva.”

## MOTIVAZIONE

Le domande proposte dalla Lct Srl hanno a oggetto la condanna di Ombretta M. Uliva Ramonda, quale ex amministratore della società, al pagamento di € 54.000,00 a titolo di restituzione dei compensi percepiti ed € 400.000,00 per risarcimento del danno.

In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di € 3.806,40, corrispondenti al compenso dovuto per il mese di aprile del 2014.

A seguito dell'ordinanza dell'11/04/2016, che ha dichiarato la nullità della comparsa di riassunzione con riferimento al requisito stabilito nell'art. 163 c. 3 n. 4 Cpc, la Lct Srl ha specificato le ragioni delle domande, individuando a fondamento delle stesse, nella memoria integrativa del 30/06/2016, in particolare: a) la mancata

presenza “all’interno dei locali della Società, affiancando il personale, per almeno due giorni la settimana” (p. 3); b) l’accettazione della riduzione da € 1.000.000,00 ad € 800.000,00 delle “anticipazioni sulla merce da porre in vendita”, operata unilateralmente “dal proprio principale fornitore, la Cooperativa CO.VE.” (p. 4); c) la stipulazione di un contratto di fornitura di gas metano per un punto vendita servito unicamente da energia elettrica; d) l’“atteggiamento ... ostativo circa la realizzazione del sito per il commercio elettronico”, di cui era incaricata la Carola 1870 Srl (p. 5); e) le modalità di recupero e di versamento degli incassi dei punti vendita; f) omissioni nella tenuta della contabilità, anche con riferimento al mancato deposito del bilancio relativo all’anno 2013.

Premesso che la causa rientra tra quelle di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, l’oggetto del giudizio rende necessario rilevare anzitutto che, secondo il condivisibile orientamento dominante della giurisprudenza di merito, non contestato dalla convenuta, l’azione di responsabilità ex art. 2476 Cc può essere proposta direttamente anche dalla società.

Si tratta, per la Corte di Cassazione, di un’ipotesi di responsabilità contrattuale, la cui natura “consente alla società che agisca per il risarcimento del danno ... di allegare l’inadempimento dell’organo gestorio ..., restando a carico del convenuto l’onere di dimostrare l’esatto adempimento” (Cass. 16952/2016). Tale ripartizione dell’onere probatorio comporta tuttavia la necessità di specifiche allegazioni da parte dell’attore, che deve individuare con precisione i doveri violati e la loro fonte, soprattutto se pattizia.

Da ultimo, va rilevato che, secondo la Suprema Corte, “all’amministratore di una società non può essere imputato, a titolo di responsabilità, di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di sua revoca, ma non come fonte di responsabilità”, con la conseguenza che il relativo giudizio “non può mai investire le scelte di gestione o le modalità e circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica ...” (Cass. 3409/2013).

In applicazione di questi principi, le domande attoree devono essere rigettate.

Per quanto concerne i comportamenti sub a) ed e), l’attrice non ha



dimostrato la sussistenza dei specifici doveri relativi alla presenza fisica nei locali della società e alle modalità di gestione degli incassi.

In ordine alla prima condotta, va inoltre rilevato che i testimoni Ezio Arturo Moreo e Angela Mo, non smentiti da specifiche deposizioni di segno contrario, hanno riferito di una significativa presenza dell'amministratore negli uffici della società (test. Moreo: *Ho lavorato principalmente in via Giordano Bruno (per circa sei mesi) e poi vicino a piazza Massaua, in via De Sanctis. In via Giordano Bruno una parte degli uffici era stata destinata alla contabilità, di cui si occupava come impiegata Angela Mo. La Uliva Ramonda veniva presso questi uffici circa tre volte al mese. Quando veniva in ufficio io avevo brevi colloqui con la Uliva Ramonda. La Uliva Ramonda si fermava in ufficio in media circa un paio d'ore. In via De Sanctis vi era invece solo un punto vendita. Anche in questo punto vendita la Uliva Ramonda veniva circa tre volte [al] mese. La Uliva Ramonda veniva per ritirare gli incassi o per trattare altre questioni relative alle vendite e alla gestione del negozio. Parlavo con lei anche delle questioni relative alle ferie e ai permessi: per queste questioni noi dipendenti dovevamo fare esclusivamente riferimento alla Uliva Ramonda.*”; test. Mo: *“Lavoravo per la Lct Srl in via Giordano Bruno ... La Uliva Ramonda veniva negli uffici per occuparsi con me della parte amministrativa e contabile. Lei veniva in ufficio quasi tutti i giorni, se no ci sentivamo per telefono. In quel periodo vi erano molti problemi e quindi io parlavo quotidianamente con lei. Quando veniva in ufficio si fermava anche per tutta la giornata, spesso pranzavamo insieme. Io poi uscivo verso le 17 – 18 e lei spesso era ancora in ufficio. Lei era la mia responsabile.”*)

L'oggetto delle valutazioni in materia, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 3409/2013, esclude invece la responsabilità della convenuta rispetto alle vicende sub b) e d), poiché le contestazioni dell'attrice riguardano scelte di gestione relative ai rapporti con la Co.Ve Sc e la Carola 1870 Srl, senza alcuna specificazione dei doveri violati e della loro fonte.

A ciò si aggiunga, per quanto concerne la prima vicenda, che il testimone Pier Luigi Schiavotto ha dichiarato di aver incontrato la convenuta *“in più occasioni”* presso la sede della cooperativa e di aver avuto con lei *“anche dei colloqui telefonici”*, spiegando inoltre che l'affidamento *“è stato ridotto in quanto il numero dei negozi gestiti dalla LCT e conseguentemente il fatturato sono diminuiti”*.



E' inoltre importante evidenziare, ai fini delle successive decisioni sulle spese, che secondo il testimone tali incontri avvennero alla presenza dell'attuale amministratore Valter Alciati.

In merito alla condotta sub c), invece, l'attrice non ha quantificato il danno che sarebbe derivato dalla stipulazione del contratto di fornitura del gas, affermando inoltre che esso fu "*disdetto direttamente dal sig. Valter Alciati che ... si trovava nel negozio al momento dell'arrivo del tecnico per l'allacciamento*" (mem. 30/05/2016 p. 5).

Infine, per quanto concerne le omissioni sub f), va osservato che l'attrice non ha allegato di aver pagato sanzioni per inadempimenti di natura fiscale e non ha determinato le somme spese per ovviare alle omissioni attribuite all'amministratore.

Ciò comporta il rigetto della relativa domanda di risarcimento, in ragione della mancanza di allegazione e prova del danno.

A ciò si aggiunga che l'incarico di amministratore è pacificamente cessato il 16/04/2014, prima della scadenza del termine per la presentazione del bilancio ai soci ex art. 2478 bis c. 1 Cpc; la convenuta il 22/04/2014 ha manifestato la disponibilità a occuparsi comunque "*della chiusura del bilancio 2013*" (doc. 19 fasc. conv.) e ha dimostrato di aver eseguito per l'anno di imposta 2013 alcuni adempimenti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (doc. 21 e 22 fasc. conv.)

Accertata l'insussistenza della responsabilità ex art. 2476 Cc, restano da valutare le questioni relative al pagamento del compenso per il mese di aprile del 2014.

In proposito, va rilevato, per un verso, che la convenuta sostiene di aver "*svolto la funzione fino alla data del 16/04/2014*" e di aver pattuito un compenso mensile di € 3.000,00, oltre Cassa Previdenza e Iva (comp. risp. p. 2); per altro verso, che l'attrice non ha allegato e provato il pagamento di somme relative al mese in questione.

Considerato l'effettivo periodo di svolgimento dell'incarico, l'attrice deve essere condannata a pagare alla convenuta € 2.030,08, oltre interessi legali dal 17/04/2014 al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e - tenuto conto del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'attività istruttoria - si



liquidano in € 21.387,00 per compenso (con riferimento ai valori medi della tabella di riferimento), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 96 c. 3 Cpc, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 22405/2018), i motivi della decisione (con particolare riferimento alle risultanze istruttorie), l'originaria nullità della comparsa di riassunzione e la contrarietà delle domande rispetto a giurisprudenza consolidata giustificano la condanna dell'attrice al pagamento a favore della convenuta di € 10.693,50, equitativamente determinati con riferimento a ½ del compenso per spese legali.

### **PQM**

Definitivamente pronunciando,  
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,  
condanna la Lct Srl a pagare a Ombretta M. Uliva Ramonda € 2.030,08,  
oltre interessi legali dal 17/04/2014 al saldo;

rigetta le domande proposte dalla Lct Srl nei confronti di Ombretta M. Uliva Ramonda;

condanna la Lct Srl a rimborsare a Ombretta M. Uliva Ramonda le spese di lite, liquidate in € 21.387,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna la Lct Srl a pagare a Ombretta M. Uliva Ramonda € 10.693,50 ex art. 96 c. 3 Cpc.

Torino, 30/11/2018 (secondo la composizione del collegio del 09/11/2018).

IL GIUDICE EST.  
dr. Ludovico Sburlati

LA PRESIDENTE  
dr.ssa Gabriella Ratti